CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

C.N.D.C.E.C.
Prot. 2385 del 06-03-2009
Tipo: PARTENZA

CS/me

Roma, 6 marzo 2009
Informativa n. 12/09

AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Oggetto: Modifica all'art. 30 del Regolamento delle attività e per il funzionamento del Consiglio

Caro Presidente,

il Consiglio Nazionale nella seduta dell'11–12 febbraio 2009 ha approvato la modifica all'art. 30 del Regolamento delle attività e per il funzionamento del Consiglio, al fine di disciplinare le modalità di designazione dei Delegati alla Conferenza Annuale.

Potrai trovare sul sito Internet (www.cndcec.it) nella sezione "Regolamenti" dell'area istituzionale il testo aggiornato del Regolamento.

Un cordiale saluto.

Claudio Siciliotti

Piazza della Repubblica, 59 – 00185 Roma – Tel. +39 06478631 – Fax +39 0647863349

Modifica al Regolamento delle attività e per il funzionamento del Consiglio

Art 30 – Convocazione e composizione

1. Il Presidente del Consiglio Nazionale convoca annualmente la Conferenza Annuale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con un preavviso di almeno venti giorni, mediante fax o e-mail.
2. La Conferenza di norma si svolge a Roma.
3. La Conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio Nazionale. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario del Consiglio Nazionale.
4. Partecipano alla Conferenza Annuale i Presidenti, i Vicepresidenti ed i Consiglieri degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e un numero di delegati, designati da ciascun Consiglio dell'Ordine territoriale, determinato adottando il criterio di attribuzione di cui al comma 9 dell'articolo 25 del Decreto Legislativo 139/2005, in ragione del numero degli iscritti all'albo e all'elenco alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si tiene la conferenza annuale. Il numero di delegati da eleggere in rappresentanza dei dottori commercialisti e dei ragionieri commercialisti iscritti nella sezione A dell'albo è determinato con le stesse proporzioni di partecipazione ai seggi di ciascun Consiglio dell'ordine territoriale. Ogni Consiglio dell'Ordine determina autonomamente le modalità per la designazione dei delegati, anche attraverso il voto dell'Assemblea degli iscritti, fermo restando che nel periodo transitorio i dottori commercialisti ed i ragionieri commercialisti esercitano separatamente il diritto di voto, ciascuno limitatamente al numero di delegati riservati rispettivamente ai dottori commercialisti e ai ragionieri commercialisti.
4 bis. Alla Conferenza Annuale partecipano anche i vertici delle associazioni sindacali di categoria aventi rilevanza e rappresentatività su base nazionale.
5. La Conferenza si svolge in due sessioni, una pubblica, ed una riservata ai soli componenti dei Consigli degli Ordini territoriali